

DISEGNO DI LEGGE N° 37

AMM. REGIONALE
350/11
Leg. 9/83

" INTERPRETAZIONE AUTENTICA ART. 4 L.R. 9/83 "

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 14/12/1983.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO E FORM. PROF.le

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

10.12.82

RELAZIONE

Come è noto, con legge regionale 17 Giugno 1983 n. 9 sono state dettate specifiche norme per l'utilizzazione del personale operante nel settore della formazione professionale e stabiliti criteri per l'erogazione dei finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dal pagamento delle retribuzioni.

In particolare, il 3° comma dell'art. 4 della citata legge prevede che, nelle more dell'inizio dell'attività formativa, la Regione debba riconoscere, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inserito nella seconda parte dell'albo o nell'elenco di cui all'art. 26 della legge n. 54/78, aggiornati al 30/9/1982 secondo quanto previsto dall'art. 1 della citata legge n. 9/83, le spese derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale, a condizione che detto personale sia stato ad esclusiva disposizione dell'Ente Gestore per attività di riqualificazione o riconversione agli stessi dirette, ovvero per svolgere le attività, comunque connesse alla formazione professionale, previste agli artt. 6/3° comma e 33 della legge re

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO E FORM. PROF.le

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 2 -

gionale n. 54/78 (attività di ricerca e di elaborazione dati/attività collaterali ed integrative dell'attività strettamente corsuale).

Così come innanzi descritta, la formulazione del 3° comma dell'art. 4 non sembrava desse luogo a problemi interpretativi di sorta, in ordine soprattutto alla sua immediata applicazione.

E' noto a tutti infatti che, a seguito di un riesame critico delle strategie adottate nel settore, e comunque per una serie di circostanze e fatti verificatisi, il piano di formazione professionale per l'anno 1982/83 fu approvato dal Consiglio Regionale solo in data 14/4/1983, con sensibile ritardo rispetto ai tempi prefissati dalla normativa in vigore.

Tale ritardo, essendosi peraltro concluso il 30/9/1982 regolarmente l'anno formativo 1981/82, ha avuto come naturale effetto la paralisi dell'erogazione dei finanziamenti

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO E FORM. PROF.le

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 3 -

agli Enti Gestori delle attività formative, nel passato corrisposti solo per attività strettamente corsuali, con la inevitabile conseguenza di indisponibilità di fondi, da parte dei predetti Enti, per la corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti.

Ma nel periodo intercorrente tra la fine dell'anno formativo 1981/82 e l'inizio dell'anno formativo 1982/83, in assenza del piano di formazione professionale, il personale del settore venne comunque impegnato:

- a) in attività di aggiornamento, deliberate dal Consiglio Regionale, esplicitamente previste con obbligo della frequenza dall'art. 25 della legge regionale n. 54/78 (ottobre-dicembre 1982);
- b) in attività di ricerca e di elaborazione dati o in altre attività collaterali ed integrative della formazione professionale (periodo successivo).

In considerazione anche di ciò, il Consiglio Regionale,

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO E FORM. PROF.le

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 4 -

contemporaneamente al piano di formazione professionale 1982/83, approvò la legge regionale n. 9/83, finalizzata a dare criteri di ordine nell'utilizzo degli operatori del settore, ^e nel cui ambito, ai sensi del 3° comma dell'art. 4, trovava anche soluzione il riconoscimento dell'attività realizzata dagli operatori nel tempo intercorrente tra i due piani formativi.

In sede di successiva applicazione della legge però, alcune controversie interpretative, sorte con la Commissione di Controllo e relative proprio a tale periodo, hanno determinato la necessità di un momento formale di chiarificazione, realizzabile attraverso la proposizione di un disegno di legge di interpretazione autentica della norma contenuta nel 3° comma dell'art. 4.

E' evidente che quello che si propone è un provvedimento legislativo relativo ad un periodo eccezionale, per una situazione progressa ormai determinatasi, nella quale comun-

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO E FORM. PROF.le

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 5 -

que esiste il diritto degli operatori del settore alla retribuzione, a meno di non voler disattendere quanto previsto dalla stessa legge regionale n.9/83.

Tra l'altro va registrata la presenza di un crescente contenzioso giudiziario, che si riferisce anche al periodo in questione, che vede la Regione sempre più spesso chiamata in causa e condannata a pagare somme ingenti per retribuzioni agli operatori, interessi e svalutazione.

Peraltro, già con legge dello Stato n.35/70, sin da quando la materia della formazione professionale era ancora alla competenza dello Stato, venne stabilito che, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato adibito alle attività di formazione professionale con un determinato minimo orario settimanale di servizio, venisse riconosciuto il trattamento economico contrattuale a carico del FAPL - Fondo per l'Addestramento Professionale dei Lavoratori (Ministero del Lavoro)-. Anzi, con i successivi decreti ministeriali applicativi si stabiliva esplicitamente che, per il periodo intercorrente tra il piano di formazione professionale e l'altro, la spesa per il trattamento economico degli operatori veniva assunto a carico del Ministero, a condizione che tale personale fosse stato impegnato in attività di tipo formativo o di aggiornamento.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO E FORM. PROF.le

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 6 -

Il disegno di legge è infine, pur se di carattere eccezionale, è in consonanza con gli strumenti legislativi che altre regioni stanno adottando a disciplina dell'utilizzo degli operatori del settore ed a tutela dei diritti degli stessi (Cfr., ad esempio, la l.r.22/11/82 n.20 della Regione Campania e la l.r. 17/1/83 n.3 della Regione Molise).

ASSESSORATO AL LAVORO E FORM. PROF.le
(Dott. P. ...)
Vincenzo ...

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO E FORM. PROF.1e

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

DISEGNO DI LEGGE

"Norme di interpretazione autentica della L.R. 17 giugno 1983, n°9".

art.1

L'art.4, 3[^] comma della L.R.17/6/83 n.9, deve essere interpretato conformemente alle disposizioni della presente legge, e cioè nel senso che, anche per il periodo intercorrente tra la fine dei corsi dell'anno formativo 1981/82 e l'inizio di quelli dell'anno 1982/83, sono a carico della Regione Puglia le spese sopportate dagli Enti Gestori e rivenienti dall'applicazione del C.C.N.L. degli operatori della Formazione Professionale, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che:

- 1) - sia inserito nella seconda parte dell'albo nonchè nell'elenco di cui all'art.26 della L.R.17/10/1978 n.54, aggiornati al 30/9/82 ai sensi dell'art.1 della L.R.17/6/1983 n.9;
- 2) - sia stato ad esclusiva disposizione dell'Ente Gestore Pubblico o Privato, anche se assegnato per effetto di mobilità o trasferimento d'Ufficio:
 - a) per attività comunque connesse alla Formazione Professionale anche se diverse dall'effettivo insegnamento, previste dagli artt.6, 3[^] comma e 33 della L.R. 17/10/1978 n.54,
 - b) per attività di aggiornamento destinate agli operatori della Formazione Professionale, ai sensi dello art. 25 della L.R. 17/10/1978 n.54.

Quanto previsto al precedente comma si applica anche per il personale che, trovandosi comunque nelle condizioni di cui ai precedenti punti 1[^] e 2[^], dopo l'avvio dei corsi dell'anno 1982/83 non sia stato, parzialmente o totalmente, impegnato in attività propriamente corsuali, ma sia stato ad esclusiva disposizione dell'Ente Gestore, fino alla conclusione dell'anno formativo

./.



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO E FORM. PROF.le

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

1982/83, per le attività di riqualificazione o riconversione di cui agli artt.1 e 3 della L.R. 17/6/83 n.9 o per le attività di cui agli artt.6, 3^a comma e 33 della L.R. 17/10/1978 n.54.

Art. 2

Agli Enti di Formazione Professionale delegati e convenzionati sono rimborsate le spese di cui al precedente articolo ove siano dagli stessi attestati sia la presenza degli operatori presso le rispettive sedi di servizio che l'impegno nelle attività di cui al punto 2) dell'art.1 della presente legge.

I finanziamenti saranno erogati, a ciascun Ente Gestore delegato o convenzionato, in unica soluzione e con le modalità previste dal 4^a comma dell'art.4 della L.R. 17/6/83 n.9.

Il rendiconto finale sarà presentato nei modi previsti dall'art. 14 della L.R. 17/10/1978 n.54.

Art. 3

Agli oneri derivanti dall'applicazione della L.R.17/6/1983 n.9, così come interpretata dalla presente legge, si provvede, per la parte di spesa da sostenere a carico del corrente esercizio finanziario, nella seguente maniera:

- 1) - per gli oneri relativi all'anno 1982 (periodo 1/10/1982 -31/12/1982), valutati in lire 10.000.000.000, con i fondi del Cap.11404 "Passività arretrate relative alla Formazione Professionale" del Bilancio Regionale 1983 - parte 2^a spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio 1983, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29/11/1983;
- 2) - per gli oneri relativi all'anno 1983, valutati in lire L.42.300.000.000:
 - a) per L.33.100.000.000 con i fondi già stanziati per la voce "Personale" nel piano generale di Formazione Professionale 1982/83, approvato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 13/4/83 e 13/5/83, ed impegnati sul Cap.11102 "Finanziamento dell'attività di Formazione Professionale" del Bilancio Regionale 1983 - parte 2^a spesa.

./.

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AL LAVORO E FORM. PROF.le

SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE

- b) - per la residua somma di L.9.200.000.000 attraverso ulteriore prelievo del Cap.11102 del Bilancio Regionale 1983 - parte 2^a spesa, i cui stanziamenti sono stati adeguatamente incrementati con la legge di variazione al Bilancio di Previsione 1983, approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 29/11/1983.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
19.12.83

[Handwritten mark]